



- b) partecipare direttamente, o attraverso i propri rappresentanti, alle adunanze assembleari secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto e dell'apposito regolamento;
- c) esaminare i libri sociali previsti dall'art. 15 del Cts a mezzo di formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

6.2 I soci hanno il dovere di:

- a) accettare e rispettare il presente Statuto;
- b) accettare e rispettare il Codice Etico e i regolamenti interni;
- c) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e diffonderne le varie iniziative;
- d) versare la quota associativa nella misura e nei termini previsti dall'Assemblea Nazionale.

6.3 Tutti i soci persone fisiche, e persone giuridiche, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo.

6.4 I soci di minore età votano attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi.

#### ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

7.1 Si perde la qualifica di socio per:

- a) mancato pagamento della quota associativa annuale oltre i tre mesi dalla scadenza;
- b) esclusione, deliberata dai rispettivi Consigli Direttivi, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con il presente Statuto o il Codice Etico.

7.2 L'eventuale scioglimento di Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali non comporta la perdita di qualifica di socio laddove è possibile l'inclusione in altra associazione di pari livello, secondo le modalità dai regolamenti interni.

#### ART. 8 – COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD TERRITORIALI E REGIONALI

8.1 Tutte le Associazioni Slow Food dei livelli Regionali e Territoriali promuovono la vita associativa e lo sviluppo dell'attività del volontariato, attraverso la valorizzazione del territorio in cui operano, delle comunità Slow Food e nel pieno rispetto dei principi del buono, pulito e giusto.

8.2 Le Associazioni di livello Territoriale si costituiscono su richiesta di un numero di soci persone fisiche non inferiore a 30 (trenta).

8.3 La costituzione di un'Associazione Territoriale (anche denominata Condotta), con l'attribuzione della denominazione di cui all'art. 4 lettera a) e l'autorizzazione dell'uso del marchio Slow Food, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo del livello Regionale, se presente.

8.4 La costituzione di una nuova Associazione Regionale (o altro ambito territoriale autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale) è deliberata, con l'attribuzione della denominazione di cui all'art. 4 lettera b) e l'autorizzazione dell'uso del marchio Slow Food, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta di un numero di associazioni Territoriali non inferiore a 3.

8.5 Tutti i livelli associativi, Nazionale, Regionale e Territoriale, adottano il presente Statuto.

8.6 Ciascun livello associativo è giuridicamente autonomo in merito alle obbligazioni assunte verso i terzi per le quali risponde unicamente con il proprio patrimonio e attraverso i propri responsabili.

8.7 La determinazione delle modalità di adesione è specificatamente demandata all'art. 5 dello Statuto e ai regolamenti interni.

#### ART. 9 – VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

9.1 L'Associazione, per il perseguimento del proprio scopo, si avvale prevalentemente delle attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci secondo quanto disposto dall'art. 35 del Cts.

9.2 L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni consentite dal Cts.

9.3 I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Cts sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9.4 I volontari sono iscritti in un apposito registro.

9.5 Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento dello scopo di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, l'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti, anche ricorrendo ai propri soci, comprese le prestazioni di lavoro dipendente. In tal caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento dei soci secondo quanto previsto dall'art. 36 del Cts.

#### ART. 10 – SOSTENITORI

10.1 Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e i soggetti privati che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione, riconoscono un contributo economico, o in natura, o in servizi, libero e volontario.

10.2 I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e sono invitati a parteciparvi.

#### ART. 11 – ORGANI

##### 11.1 ORGANI DI SLOW FOOD ITALIA APS

Sono organi dell'Associazione di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Collegio Nazionale dei Garanti.

Sono un organo consultivo gli Stati Generali della Rete disciplinati dall'art. 20 del presente Statuto.

##### 11.2 ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD REGIONALI

Sono organi delle Associazioni Regionali di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo è nominato qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 30 del Cts.

##### 11.3 ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD TERRITORIALI

Sono organi delle Associazioni Territoriali di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (denominato anche Comitato di Condotta);